

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ivi compresa la redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini geognostiche, tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

relativi all'intervento di: **“Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Taviano (Le)”**.

Tra

- L'Acquedotto Pugliese SpA, con sede in Bari (BA) – Via Salvatore Cognetti, 36, C.F. e P. IVA 00347000721, nella persona _____, soggetto competente alla stipula del contratti, giusta procura conferitagli dal _____, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

- proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

- dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale: _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

- della società di _____ (di cui all'articolo 90, comma 1, lettera _____), e comma 2, lettera _____), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata “ _____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

- del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato “ _____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale

- operatore economico singolo;
- operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. ____ in data _____ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di: **“Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di San Ferdinando di Taviano (Le)”**.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fase di progettazione			
		<i>Prestazioni oggetto dell'affidamento</i>	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	A.1	Progetto definitivo	
	Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010 - art. 28, d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) [8]	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.13	Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010 – Norme Tecniche per le Costruzioni)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Norme Tecniche per le Costruzioni	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26 comma 1, d.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per le Costruzioni)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)	<input type="checkbox"/>
Qb.II.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)	<input type="checkbox"/>	

	Qb.II.22	Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) (art. 24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale(art 1643 d.lgs 163/20096- art. 10 comma 3 , allegato XXI)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.II.27	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.lgs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)	<input type="checkbox"/>
	A.1.1	Spese indagini geognostiche	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	A.2	Progetto esecutivo	
	Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qb.III.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.III.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.lgs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)	<input type="checkbox"/>
	Qb.III.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>
	Qb.III.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs. 163/2006 - art. 35, allegato XXI)	<input type="checkbox"/>

2. Il dettaglio delle prestazioni richieste è riportato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente «Allegato «A»»), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Altresì, si impegna ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo:
 - alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
 - alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
 - alle prescrizioni derivanti dalla verifica di cui al capo II (artt. 44 e successivi) del D.P.R. 207/2010;
 - ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.
5. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle direttamente a terzi oppure, se affidate al tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni:
 - a) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
 - b) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - c) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta
 - dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 1, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Art.5. (Relazione geologica ed indagini geognostiche)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti la redazione della relazione geologica, **a firma di professionista geologo abilitato facente parte della Società di Ingegneria/Associazione professionale/Raggruppamento temporaneo**, corredata di indagini geognostiche, in particolare, il tecnico incaricato si impegna a:

a) Effettuare una campagna geognostica che preveda, in funzione della complessità del sottosuolo, della tipologia delle opere a farsi:

- perforazioni a carotaggio continuo di idonea profondità in relazione alle opere a farsi e prelievo di campioni da conservare in apposite fustelle con relative prove di laboratorio presso laboratori certificati ai sensi di legge; misure in situ ai sensi delle Norme AGI 1977 e Norme UNI di settore (RQD, SPT, rilievo falda, prove di permeabilità);
- esecuzione di prospezioni sismiche a rifrazione in onde p ed sh (anche attraverso misure MASW o RE.MI) e determinazione dei parametri elasto-meccanici del terreno;
- determinazione del valore di Vs30 per l'individuazione della categoria sismica di sottosuolo (DPCM 3274/03);
- esecuzione di prospezioni geoelettriche del tipo "dipolo-dipolo assiale" con restituzione di imaging di resistività;
- profili radar per l'individuazione di cavità e/o sottoservizi e/o per la presenza di ordigni bellici inesplosi;
- analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione CER delle terre e rocce da scavo come previsto dal D.M. 161/2012 presso laboratori accreditati e autorizzati;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere in progetto.

a1) effettuare le indagini geognostiche eseguendo un rilievo planoaltimetrico delle ubicazioni dei geofoni e/o elettrodi delle stesse prospezioni geofisiche indirette e dei bocca-fori delle perforazioni. Tale rilievo dovrà essere eseguito nei sistemi di riferimento georeferenziato Gauss-Boaga fuso Est Roma 40 e WGS84. Il tutto dovrà essere riportato su cartografia georeferenziata nei due sistemi di riferimento. L'indagine geognostica dovrà essere restituita su cartografia georeferenziata con l'ubicazione delle indagini georeferenziate nel sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est Roma40 e WGS84, su supporto informatico quale shape file e DWG, nonché il PDF e file editabile di tutti gli allegati grafici e cartografici delle stesse indagini geologiche eseguite.

b) Redigere una relazione geologica che abbia i seguenti contenuti minimi:

- Inquadramento geologico-geomorfologico e idrogeologico generale;
- Analisi dei risultati della campagna di indagini geognostiche con ricostruzione del modello geologico del sottosuolo e indicazione dei parametri meccanici medi per ogni litotipo;
- Inquadramento sismico e classificazione del sito in studio.

c) Redigere un rapporto di indagini che comprenda:

- Schede di sondaggio, certificati di laboratorio, sezioni sismostratigrafiche ed elettrostratigrafiche, dromocrone, dati di campagna della resistività apparente rilevata in situ, eventuali profili radar, documentazione fotografica, descrizione delle metodologie di indagine e schede tecniche delle attrezzature.

Art. 6. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione analogica dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;
- b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato.

Art. 7. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la eventuale documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a) - planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - b) - lo studio di fattibilità urbanistica;
 - c) - l'estratto dello strumento urbanistico vigente e l'estratto delle mappe catastali del sito interessato;
 - d) - l'estratto delle ortofoto del sito interessato;
 - e) - documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - f) - Progetto preliminare
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 11.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale;
5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.
6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
7. Relativamente all'esecuzione delle indagini geognostiche a corredo della Relazione geologica, sono a carico del tecnico incaricato gli oneri appresso specificati:

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature ed impianti occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le indagini di ogni genere;
- il risarcimento dei danni di ogni genere e il pagamento di indennità a quei proprietari, i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, baracche ed altre opere provvisoriale da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri;
- il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli stessi ovvero qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri o inclinometri, la stessa sarà protetta con idoneo chiusino carrabile;
- le opere occorrenti all'imballaggio e alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;
- tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati, relativi alle indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e chimico specializzato;
- le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove geotecniche di laboratorio;
- la fornitura di acqua, eventualmente occorrente per le perforazioni;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite presso l'impianto di depurazione.

Art. 8. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 9. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui

all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propeedeutica).

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase A.1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

				<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>	<i>in %</i>
a)	<input type="checkbox"/>	PP	Progettazione preliminare			
b)	<input checked="" type="checkbox"/>	PD	Progettazione definitiva	45	quarantacinque	50
c)	<input checked="" type="checkbox"/>	PE	Progettazione esecutiva	45	quarantacinque	50
Progettazione (somma dei termini)				90	novanta	100

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per la redazione di tutti gli elaborati di cui all'art.3.A.1, nonché l'espletamento delle indagini geognostiche di cui all'art.3.A.1.1;
- il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per la redazione di tutti gli elaborati di cui all'art.3.A.2, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del contratto;
- i termini previsti per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva non comprendono i tempi necessari per ottemperare alle modifiche di cui al comma 3 dell'articolo 3. Tali termini deve essere pari a 20 giorni naturali, per ciascuna fase di progettazione, e consecutivi salvo atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora:

- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

Art. 10. (Penali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari al 5 (cinque) per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 13, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 9. Tale penale si applica anche ai termini di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 9.
2. In parziale deroga all'articolo 257 comma 4 del D.P.R. 207/2010, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 3, si applicano all'intero importo del corrispettivo relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo, di cui al comma 2 dell'art. 9, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale;
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, l'Amministrazione committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del Tecnico incaricato, anche a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, quali la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.
6. In particolare, la revoca del finanziamento non pregiudica per l'Amministrazione committente l'esercizio di azioni risarcitorie nei confronti del Tecnico incaricato cui sia imputabile l'inadempimento, per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Art. 11. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 12. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 11, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 19;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «A» e riportato nel seguito:

		<i>Prestazioni oggetto dell'affidamento</i>		<i>Corrispettivo</i>
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	A.1	Progetto definitivo	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 90.119,05
	A.1.1	Spese indagini geognostiche	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 15.000,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	A.2	Progetto esecutivo	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 63.536,40
		TOTALE A.1+A.1.1 +A.2		€168.655,44

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. omissis
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuato negli atti della procedura di affidamento, per un totale dei lavori medesimo pari a **€ 3.269.028,75**.

Art. 14. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando gli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui all'Allegato «A». Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
2. Ferme restando le riduzioni nei casi di cui al comma 1, qualora l'importo dei lavori di cui all'articolo 13, comma 6, sul quale è stato calcolato il corrispettivo, abbia a subire variazioni in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione, oppure in sede di liquidazione finale o di collaudo, lo stesso corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 2, resta fisso e invariabile se tali variazioni sono inferiori al 10% (dieci per cento) del predetto importo dei lavori. Tale franchigia è applicabile una sola volta anche cumulando più variazioni di importo inferiore.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, il corrispettivo è adeguato (in riduzione o in aumento) proporzionalmente alla variazione dell'importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia di cui al comma 2; tale adeguamento riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:
 - a) qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;
 - b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della fase di esecuzione ma non a quello relativo alle fasi di progettazione;
 - c) sono adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamenti i corrispettivi per le prestazioni accessorie.
4. Per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione di cui al comma 3, si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione diverse da quelle oggetto di progettazione.

Art. 15. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

		<i>segmenti di prestazione</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
1)	PP	Progettazione preliminare	
2)	PD	Progettazione Definitiva	-40% alla consegna del progetto; -60% alla validazione del progetto;
3)	PE	Progettazione Esecutiva	-40% alla consegna del progetto; -60% alla validazione del progetto;

2. I corrispettivi saranno pagati nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i.;
3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 8, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura prevista dell'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 192/2012.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 le stesse saranno liquidate previa verifica di regolarità di tutta la documentazione prevista.
6. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 12/11/2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi tecnici affidati in appalto.
7. Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, il presente contratto si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
8. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Il tecnico incaricato è obbligato ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, con indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità del codice fiscale al fine di operare sugli stessi.
10. La comunicazione di cui sopra deve essere fatta entro 7 giorni dall'accensione del controcorrente.
11. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro (art. 6 comma 4 della legge 136 e s.m.i.).
Ai fini dell'identificazione della singola operazione contrattuale, da cui deriva il flusso finanziario, ai sensi di quanto disposto dai commi sopra richiamati è necessario che il tecnico incaricato indichi il codice identificativo della gara (CIG) contrassegnato come segue _____ ed il seguente codice unico di progetto (CUP: [E46G15000040005](#)).
12. In merito agli strumenti di pagamento, l'art. 7 comma 1, lett. a) numero 1) del decreto legge n. 187/2010, equipara al bonifico bancario e postale anche il pagamento mediante ricevuta bancaria (RiBa) o RID oppure altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

13. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:
- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
14. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il Responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera c), in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 16. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 17. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a _____, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 18. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e

che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
2. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., in base
- alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - alla comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota in data 25/05/2012.

Articolo 19. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto dell'articolo 118, commi 3, 10 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili, e fermi restando i divieti al subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.
3. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «A», per le quali non era richiesta la presenza di apposita qualificazione in sede di procedura di affidamento, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 20. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 21. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 22. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 1 il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

_____, li _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

Nel caso di raggruppamento temporaneo:

l'operatore economico mandatario: _____